



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
**presso il Tribunale per i minorenni di Napoli**  
**Viale Colli Aminei 42 – 80131 tel 0817447111**

**e-mail: [procmin.napoli@giustizia.it](mailto:procmin.napoli@giustizia.it) – [segr.procuratore.procmin.napoli@giustizia.it](mailto:segr.procuratore.procmin.napoli@giustizia.it)**

Napoli, 19 marzo 2020

**OGGETTO: DECRETO N. 8-20 CORONAVIRUS**

**Al Consiglio Superiore della Magistratura**  
**ROMA**

**Al sig. Procuratore Generale**  
**presso la Corte di Appello**  
**NAPOLI**

**Al Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello**  
**NAPOLI**

**Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati**  
**NAPOLI**

Si trasmette per opportuna conoscenza l'allegato decreto.

Cordiali saluti

**IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA**  
*Maria de Luzenberger Milnernsheim*

*Per il Procuratore*  
*NA 19/3/20*

**IL S. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA**  
**presso il Tribunale per i minorenni**  
**(Dr. Nicola Saccarelli)**





PROCURA PER I MINORENNI DI NAPOLI  
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI NAPOLI

DECRETO N. 8/20 DEL 18.03.2020

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Visto il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante misure di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il Decreto Legge n. 11 dell'8 marzo 2020, recante misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenente gli effetti negativi sullo svolgimento delle attività giudiziarie;

Visto il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 e dell'11 marzo 2020 recanti ulteriori disposizioni attuative e, in particolare, la disposizione dell'art. 1 c. 6 del D.P.CM. 11 marzo 2020;

Viste le Linee Guida ai Dirigenti degli uffici giudiziari in ordine all'emergenza sanitaria COVID-19 date dal C.S.M. con delibera del 5 marzo 2020;

Vista la Direttiva del 10 marzo 2020 adottata congiuntamente dalle Direzioni Generali del Personale dei Dipartimenti del Ministero della Giustizia recante misure urgenti di gestione dell'emergenza epidemiologica attraverso l'adozione di modalità di lavoro agile per i dipendenti giudiziari, nonché le Linee Guida sulle misure di svolgimento dell'attività lavorativa per il personale dell'amministrazione giudiziaria al fine di attuare le misure di contenimento del contagio da COVID-19 adottate dal 10 marzo 2020 dal Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia;

Viste le Linee Guida formulate il 27 febbraio 2020 dal Presidente della Corte di Appello e dal Procuratore Generale presso la medesima Corte nell'ambito delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica;

Visto il decreto adottato congiuntamente dal Presidente della Corte d'appello, dal Procuratore generale presso la medesima Corte, dal Presidente del Tribunale e dal Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale in data 12 marzo 2020;

Visti i provvedimenti organizzativi fin qui adottati da questa Procura per la prevenzione del contagio da COVID-19;

Considerato che l'art.87 del D.L. 17.3.20 n.18 dispone che:

*Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019.... il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:*

*a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;*

*b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.*



*2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.*

*3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio.*

Rilevata, quindi, la necessità di adottare ulteriori misure idonee alle finalità di prevenzione del rischio da contagio in parola, assicurando le sole attività indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro;

Sentito il Dirigente Amministrativo

ad integrazione di quanto già disposto nel provvedimento di questa dirigenza del 12 marzo 2020;

### DISPONE

che sino al 15 aprile 2020 i servizi di competenza delle strutture amministrative di questa Procura saranno assicurati nel rigoroso rispetto delle disposizioni indicate in premessa **dai soli dipendenti individuati nei turni giornalieri**, così come predisposti nell'apposito elenco redatto dal dirigente amministrativo.

I presidi saranno organizzati secondo le modalità previste da separato provvedimento del Dirigente Amministrativo, in ogni caso garantendo:

1. la funzionalità delle singole segreterie in base alle ridotte esigenze determinate dalla sospensione dei termini processuali;
2. la presenza in ciascuna delle segreterie di non più di un dipendente per stanza;
3. il presidio costante degli indirizzi di posta elettronica deputati alle comunicazioni con l'Avvocatura e con le parti private;

La funzionalità dell'ufficio sarà altresì assicurata in modalità di lavoro agile nelle forme previste dall'art. 87 del citato decreto.

Il personale ammesso al lavoro agile dovrà comunque mantenere la reperibilità telefonica per tutta la durata dell'orario lavorativo e potrà essere chiamato, in caso di assenza, a sostituire i colleghi di turno al presidio.

In presenza di eccezionali situazioni di urgenza, inoltre, previa autorizzazione del Procuratore, potrà essere chiesta la presenza in ufficio di singoli addetti alle segreterie.

Qualora per lo svolgimento del lavoro nella forma agile il personale abbia necessità di portare fuori dall'Ufficio dotazioni strumentali o materiali ne darà comunicazione alla segreteria Magistrati.

Tutte le circolari, ordini di servizio, turni e loro variazioni e ogni altra comunicazione destinata ai Magistrati, al personale giudiziario e ai responsabili delle aliquote della Sezione di Polizia giudiziaria e alla sezione della Polizia Locale sede saranno dati mediante posta elettronica agli indirizzi istituzionali o ad altro indirizzo comunicato alla segreteria Magistrati.

Il personale, di magistratura, amministrativo e di polizia giudiziaria, che abbia ricevuto la dotazione di protezioni personali (mascherine e guanti), deve utilizzarle sempre negli spazi comuni osservando in ogni caso le distanze di sicurezza.

Tutte le disposizioni già date, relative all'accesso agli Uffici e all'attività delle Segreterie, sono prorogate sino al 15 aprile p.v.

Si comunichi, per il tramite della posta elettronica, ai Magistrati e al Personale amministrativo.

Si trasmetta altresì, copia del presente decreto al Consiglio Superiore della Magistratura, al Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Napoli, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli, e al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli anche per la comunicazione agli altri Ordini del Distretto.

Napoli, 18 marzo 2020

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

*Maria de Luzenberger*

